



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Prot. 13501

Il Presidente della Corte d'Appello

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati in Giurisprudenza particolarmente meritevoli, che possono svolgersi «*contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione*»;

rilevato che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano «*in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età*»;

Rilevato che hanno proposto domanda di ammissione al tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ulteriormente modificato dagli artt. 50 e 50 bis l. 114/2014, i seguenti dottori in giurisprudenza:

NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA
LAURIA GIULIA CLAUDIA	Teramo, 8/3/1993	Teramo
PICARDI IRENE	S.Benedetto del Tronto - 28/8/1995	S. Benedetto del Tronto

Visto il comma 2° dell'articolo 73 del D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia «*possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea*»;

Esaminate le domande presentate dai suddetti candidati, da cui emerge il possesso dei seguenti titoli:

NOME	DATA NASCITA	MEDIA ESAMI RILEVANTI	VOTO LAUREA
LAURIA Giulia Claudia	8/3/1993	27,75	110 e lode

PICARDI Irene	16.06.1994	26,37	106

rilevato che entrambe le candidate hanno documentato il possesso dei titoli previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, per l'ammissione al tirocinio presso gli uffici giudiziari, (e cioè, alternativamente, "*una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110*"),

Preso atto che in data odierna è pervenuta la rinuncia della dr.ssa LAURIA Giulia Claudia;

Ritenuto che, pertanto, la dr.ssa PICARDI Irene può essere ammessa al tirocinio presso la Corte di Appello di L'Aquila;

Visto l'art. 73 d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ulteriormente modificato dagli artt. 50 e 50 bis l. 114/2014;

Rilevato che il Bando non ha predeterminato il numero di posti disponibili per i tirocini formativi presso la Corte di Appello di L'Aquila né fissato un termine di decadenza ai fini della presentazione della domanda, specificandosi che con cadenza mensile si sarebbe provveduto a verificare le domande proposte e ad effettuare colloqui di selezione;

Rilevato che i predetti candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 73 d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ulteriormente modificato dagli artt. 50 e 50 bis l. 114/2014;

AMMETTE

La dottoressa **Picardi Irene** al tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/1973 presso la Corte di Appello di L'Aquila, precisando che l'assegnazione della predetta tirocinante al magistrato formatore sarà effettuata dal Magistrato Coordinatore dei tirocini, all'esito di interpello dei magistrati dell'ufficio;

DISPONE

Che il tirocinio, che avrà la durata complessiva di 18 mesi e dovrà essere svolto continuativamente presso questa Corte, inizi a decorrere dal **24 ottobre 2019**;

DISPONE

Che la tirocinante svolga la sua attività, secondo le modalità previste dall'art. 73, 6° comma, d.l. 69/2013, conv. in l.98/2013, nonché secondo il programma di lavoro riportato in calce, sotto la guida ed il controllo dei magistrati formatori nel rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai commi 5° e 7° legge cit. e che dedichi allo svolgimento del tirocinio almeno due giorni alla settimana;

DISPONE

Che a cura del Magistrato Coordinatore sia comunicato al magistrato formatore l'esito dell'interpello ed alla tirocinante l'assegnazione al magistrato formatore medesimo, facendo espressa raccomandazione alla tirocinante di prendere, a sua volta, immediatamente contatto con il magistrato formatore assegnatario per concordare le modalità di svolgimento del tirocinio;

DISPONE

Che il magistrato formatore, al termine dello *stage*, rediga una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetta al Magistrato Coordinatore;

ORDINA

Che questo decreto venga comunicato alla tirocinante ammessa, nonché ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto;

DISPONE

L'inserimento del presente provvedimento nel sito *internet* della Corte di Appello di L'Aquila, nonché l'affissione dello stesso presso gli spazi autorizzati della sede dell'Ufficio.

L'Aquila, 23 ottobre 2019


Il Presidente della Corte
Fabrizia Francabandera

**ATTIVITA' DEL TIROCINANTE
PROGRAMMA DI LAVORO
(ART. 73 DL N. 69/2013, CONVERTITO CON L N. 98/2013)**

A) presenza del tirocinante nell'ufficio giudiziario tendenzialmente per due giorni a settimana, secondo modalità da concordare e pianificare con i magistrati affidatari/formatori;

B) studio dei fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, per la individuazione dei punti fondamentali e la determinazione dello schema di ragionamento di provvedimenti interlocutori (provvedimenti istruttori o cautelari) o della sentenza;

C) redazione di bozze di provvedimenti, previa discussione e studio;

D) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionate di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del provvedimento da redigere;

E) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti o particolarmente complesse; redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato;

F) partecipazione ai corsi di formazione decentrata;

G) utilizzo degli strumenti informatici.